



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 162 – 30 giugno 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Questioni decise

Sez. un. sent. del 27 giugno 2024, Presidente Cassano, Relatore Beltrani, P.G. (concl. conf).
Impugnazioni - Termine di comparizione di quaranta giorni previsto dall'art. 601 c.p.p. nella formulazione introdotta dal d.lgs n. 150 del 2022 - Vigenza - Individuazione, durante il regime transitorio previsto dall'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, della durata del termine di comparizione indicato nel decreto di citazione a giudizio in appello - Natura dell'atto *de quo* - Determinazione della legge che lo regola.

Le Sezioni unite ai quesiti devoluti: «(a) *da quando deve considerarsi vigente l'art. 601 cod. proc. pen, come riformato dal d.lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'art. 94 d.lgs n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall'art. 5-duodecies L. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024);*

(b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto "autonomo", o solo "esecutivo" e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata», secondo l'informazione provvisoria diffusa dal Servizio Novità della Cassazione, hanno fornito le seguenti soluzioni:

«PRIMA QUESTIONE: la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.

SECONDA QUESTIONE: non esaminata, in quanto assorbita dalla soluzione della prima questione controversa».

Sez. un. sent. del 27 giugno 2024, Presidente Cassano, Relatore Beltrani, P.G. (concl. conf).
Impugnazioni - Termine di comparizione di quaranta giorni previsto dall'art. 601 c.p.p. nella formulazione introdotta dal d.lgs n. 150 del 2022 - Vigenza - Individuazione, durante il regime transitorio previsto dall'art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022, della durata del termine di comparizione indicato nel decreto di citazione a giudizio in appello - Natura dell'atto *de quo* - Determinazione della legge che lo regola.

Le Sezioni unite ai quesiti devoluti: «(a) *da quando deve considerarsi vigente l'art. 601 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto*

conto di quanto prevede l'art. 94 d.lgs n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall'art. 5-duodecies L. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024);

(b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto "autonomo", o solo "esecutivo" e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata», secondo l'informazione provvisoria diffusa dal servizio novità della Cassazione, hanno fornito le seguenti soluzioni:

«PRIMA QUESTIONE: la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024.

SECONDA QUESTIONE: non esaminata, in quanto assorbita dalla soluzione della prima questione controversa».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 23 maggio 2024 – 27 giugno 2024, n. 25521, Pres. Guardiano, Rel. Cuoco.](#)

Circostanze aggravanti - Recidiva - Onere motivazionale.

La disciplina della recidiva trova la sua giustificazione nella riscontrata insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo; cosicché presuppone che le pregresse condotte criminose (delle quali sia stata accertata la commissione) siano state indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato *sub iudice*. Sotto il profilo motivazionale, il relativo onere è soddisfatto in tutte le ipotesi nelle quali, anche se con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

[Sez. IV sent. 16 aprile 2024 – 18 giugno 2024, n. 24097, Pres. Doveve – Rel. Mari.](#)

Colpa - Fatti dannosi cagionati in ambito sportivo - Criteri di individuazione della responsabilità - Rischio consentito e agente modello - Esclusione - Principi ordinari della colpevolezza - Applicabilità.

In tema di responsabilità per fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del rischio consentito e dell'agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della colpevolezza nei reati caratterizzati dall'evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto dannoso, e dunque dell'azione e del nesso causale, nonché la configurabilità del dolo o della colpa dell'agente.

[Sez. VI, sent. 13 marzo 2024 – 20 giugno 2024 n. 24386, Pres. Di Stefano, Rel. Vigna.](#)

Continuazione – Art. 81 c.p. – Reati giudicati con rito ordinario e altri con giudizio abbreviato – Riduzione della pena - Applicazione.

In caso di applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il giudizio abbreviato qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p. ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum.

[Sez. V sent. 1 marzo 2024 – 20 giugno 2024, n. 24364, Pres. Sabeone, Rel. Catena.](#)

Delitto tentato - Atti univoci - Requisiti.

In tema di tentativo, purché gli atti possano essere considerati univoci, gli stessi devono essere rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'*id quod plerumque accidit*, del fine perseguito dall'agente.

Il che significa verificare che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

[Sez. III sent. 27 febbraio 2024 – 20 giugno 2024 n. 24326, Pres. Gentili, Rel. Gai.](#)

Proscioglimento per tenuità del fatto – Modifiche normative – Rilevanza della condotta susseguente al reato – Natura – Conseguenze in tema di applicabilità ai procedimenti pendenti in cassazione.

Il nuovo art. 131-bis, c.p., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, prevede non solo l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, introduce la "condotta susseguente al reato". La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto-disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e, tenuto conto della natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata

in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, c.p. e 129, c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile.

Sez. V sent. 16 febbraio 2024 – 20 giugno 2024, n. 24357, Pres. Catena, Rel. Guardiano.

Successione di leggi penali - Querela - Natura mista della procedibilità a querela.

Il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità, in ragione della natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. II sent. 6 giugno 2024 – 27 giugno 2024 n. 25431, Pres. Petruzzellis, Rel. Recchione.

Associazione di tipo mafioso – Elemento materiale – Contiguità compiacente – Rilevanza.

In tema di associazione mafiosa x art. 416 bis c.p., la condotta non penalmente rilevante, di mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio mafioso, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che tale vicinanza si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria.

Sez. II sent. 6 giugno 2024 – 20 giugno 2024 n. 24559, Pres. Petruzzellis, Rel. D'Auria.

Calunnia – Elemento oggettivo – Riferimento a reato perseguibile a querela di parte e assenza della stessa.

Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto un reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata.

Sez. V sent. 3 aprile 2024 – 25 giugno 2024, n. 25026, Pres. Sabeone, Rel. Masini.

Diffamazione - Condotta astrattamente conforme al tipo - Requisiti.

In tema di diffamazione, la condotta astrattamente conforme al tipo deve possedere attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fatto, deve risultare suscettibile di

diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni consociato è meritevole nel contesto di riferimento.

Sez. II sent. 6 giugno 2024 –20 giugno 2024 n. 24559, Pres. Petruzzellis, Rel. D'Auria.

Estorsione - Elemento materiale – Prospettata azione giudiziaria.

Integra il reato di estorsione la pretesa azionata in giudizio per scopi eccentrici rispetto a quelli per i quali il diritto è riconosciuto o tutelato, o comunque non dovuti nell'an o nel quantum, onde conseguire un profitto contra ius. Integra, così, gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare azioni giudiziarie al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta: diversa situazione si verifica quando l'azione giudiziaria è intentata, atteso che in questa ipotesi l'intermediazione del giudice, investito della cognizione della pretesa avanzata, impedisce che si possa ipotizzare da un lato la costrizione illecita e dall'altro l'ingiusto profitto dell'attore, dovendosi di conseguenza escludere la sussistenza dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 629 c.p.

Sez. III sent. 21 febbraio 2024 – 20 giugno 2024 n. 24346, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico – Elemento oggettivo – Atto notorio – Omessa indicazione di sentenza di condanna della quale sia stata ordinata la non menzione nel certificato penale.

Non integra il delitto di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico la condotta di colui che, nel sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio, ometta di indicare le iscrizioni relative a condanne definitive, delle quali sia stata ordinata la non menzione nel certificato penale, valendo ciò sia per la domanda di iscrizione nell'albo professionale, sia nel caso di domande finalizzate all'inserimento delle graduatorie scolastiche e alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio riferite ai contratti di supplenza.

Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24122, Pres. Casa, Rel. Galati.

Omicidio – Tentativo – Lesioni – Scarsità delle stesse ai fini della prova della esclusione della intenzione omicidiaria – Insussistenza.

In tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (*La Corte, in motivazione,*

ha escluso la fondatezza del motivo di ricorso attraverso il quale la difesa intendeva dimostrare la insussistenza del tentato omicidio in quanto del tutto priva di rilievo si palesava l'allegazione difensiva avente ad oggetto l'intervenuto risarcimento del danno da parte dell'assicurazione in favore della persona offesa, così come non appare idonea a scalfire la sentenza impugnata la documentazione medica dalla quale non risulta l'azione di schiacciamento, né i traumi riscontrati, bensì solo la presenza di dolore. L'entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, considerata la dinamica del fatto per come ricostruita in sentenza, è apparsa correttamente ritenuta ininfluyente).

C. Leggi speciali.

Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24119, Pres. Casa, Rel. Galati.

Armi – Porto ingiustificato al di fuori della privata dimora – Hall di albergo – Luogo aperto al pubblico – Sussistenza.

Ai fini della configurabilità del delitto di porto illegale di arma da fuoco, per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, oppure quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (*Richiamato il risalente principio espresso da Cass. Pen. Sez. 5, n. 22890 del 10/04/2013, Ambrosio, Rv. 256949, la Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso della Procura generale la quale aveva dedotto come il giudice di merito avesse errato nel qualificare la sala di ricevimento dell'albergo come «luogo di privata dimora», trattandosi, invece, di un luogo aperto al pubblico nel quale non si svolgono atti della vita privata e che, pertanto, l'imputato aveva integrato il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 portando con se, senza giustificato motivo, una forchetta da cucina in metallo della lunghezza di 21 centimetri e un taglierino artigianale della lunghezza di undici centimetri con manico fatto con giri di nastro che aveva occultato nella tasca dei propri pantaloni).*

Sez. III sent. 14 marzo 2024 – 18 giugno 2024 n. 24056, Pres. Ramacci, Rel. Macri.

Reati edilizi – Patteggiamento – Omessa pronuncia in relazione alla remissione in pristino – Illegittimità.

L'ordine di remissione in pristino a spese del condannato costituisce una sanzione amministrativa accessoria di natura ripristinatoria e non una pena accessoria: pertanto, non rientra nello spettro applicativo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

D. Diritto processuale.

Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24117, Pres. Casa, Rel. Aprile.

Atti – Sentenza – Motivazione della sentenza di secondo grado assolutoria rispetto alla condanna in prime cure – Obbligatoria rinnovazione della istruttoria – Insussistenza – Obbligo motivazionale rafforzato – Sussistenza.

Il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (*Nella decisione in esame, la Corte ha criticato la decisione della Corte di appello la quale aveva riformato in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado senza un adeguato percorso logico motivazionale. Mentre la sentenza di primo grado si fondava su un esame globale di un insieme di elementi indiziari ritenuti certi e significativi, coordinati in una visione unitaria, la sentenza di appello si limitava ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, la valenza dimostrativa dei quali era svalutata sulla base di congetture contraddette da precisi dati probatori, oltre che estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana*).

Sez. I sent. 26 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24151, Pres. Santalucia, Rel. Lanna.

Competenza – Conflitto di competenza – Distribuzione degli affari all'interno della medesima sede giudiziaria – Insussistenza del conflitto.

La risoluzione di eventuali problematiche - concernenti la distribuzione di affari, all'interno della medesima e incontrovertibile sede giudiziaria - non può che essere demandata al dirigente dell'ufficio, al quale spetta la titolarità del potere di assegnazione delle controversie, da esercitare motivatamente sulla base delle tabelle di organizzazione dell'ufficio (*La Corte, pronunciandosi sul sollevato conflitto di competenza tra Sezione civile e penale del medesimo Tribunale, rispetto alla presentata opposizione, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., avverso il provvedimento reiettivo della istanza di liquidazione del difensore di soggetto ammesso al Patrocinio statale, ha ribadito come la ripartizione interna delle controversie costituisca una questione di suddivisione degli affari tra articolazioni appartenenti ad un unico ufficio e non un riparto di competenza territoriale*).

Sez. V sent. 3 aprile 2024 – 25 giugno 2024, n. 25022, Pres. Sabeone, Rel. Masini.

Condanna alle spese e al risarcimento del danno - Principio della soccombenza - Prescrizione.

Il Giudice non può condannare l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa e al risarcimento del danno in forma generica, in favore della parte civile costituita, pur in assenza di una sentenza di condanna agli effetti penali ed avendo, anzi, dichiarato la prescrizione del reato nel corso

del dibattimento finanche senza procedere all'acquisizione delle prove, pertanto in totale assenza di un accertamento di responsabilità.

[Sez. IV sent. 17 gennaio 2024 – 18 giugno 2024, n. 24086, Pres. Di Salvo – Rel. Dawan.](#)

Dibattimento - Richieste di prova - Fascicolo del P.M. - Atti - Acquisizione - Volontà delle parti - Espressione.

In tema di prove acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, la situazione processuale contemplata dall'art. 493, co. 3, c.p.p., testualmente compendiata nella locuzione "le parti possono concordare l'acquisizione" evoca un meccanismo negoziale, attuabile unicamente mediante una positiva ed inequivoca manifestazione di consenso. Ne consegue che deve escludersi la possibilità di una interpretazione estensiva della norma, che omologhi il "non opporsi" al "concordare".

[Sez. IV sent. 26 marzo 2024 – 18 giugno 2024, n. 24108, Pres. Di Salvo – Rel. D'Andrea.](#)

Impugnazioni - Appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato – Proposto dal procuratore speciale dell'imputato – Applicabilità dell'art. 585, co. 1-quater, c.p.p. – Esclusione – Ragioni.

La previsione di cui all'art. 585, co. 1-quater, c.p.p., che impone di depositare, ai fini della regolare proposizione dell'atto di appello, lo specifico mandato ad impugnare, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p., in ragione della scelta del rito effettuata.

[Sez. VI, sent. 21 giugno 2024 – 25 giugno 2024 n. 25011, Pres. De Amicis, Rel. Giordano.](#)

MAE – Art. 18 bis. L. 69/2005 – Richiesta consegna – Accertamenti residenza – Presupposti.

La Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma citata ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione.

[Sez. III sent. 12 aprile 2024 – 20 giugno 2024 n. 24336, Pres. Liberati, Rel. Corbo.](#)

Misure cautelari personali – Gravi indizi di colpevolezza – Valutazione

In sede cautelare, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata sia con riguardo agli elementi oggettivi del reato sia con riguardo all'elemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere

conto di tutti gli elementi accertati: la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve poi tenere conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

[Sez. III sent. 7 marzo 2024 – 18 giugno 2024 n. 24064, Pres. Andreatta, Rel. Andronio.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro probatorio – Denaro – Limiti.

Il denaro non può essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare: in particolare, il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare.

[Sez. II sent. 16 maggio 2024 – 26 giugno 2024 n. 25300, Pres. Verga, Rel. De Santis.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro probatorio - Motivazione.

L'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni debbono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita.

Principio ormai costantemente affermato sulla scorta di SS.UU. 36072/2018, Botticelli.

[Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24116, Pres. Casa, Rel. Aprile.](#)

Prove – Dichiarazioni del collaboratore di giustizia – Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase preliminare al dibattimento – Applicazione anche a quelle rese in dibattimento – Esclusione.

La sanzione di inutilizzabilità che, a norma dell'art. 16 *quater* co. 9 d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. nella legge 15 marzo 1991 n. 82 come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la

redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (*La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione in quanto ciò che rileva, in casi del genere, è quanto il dichiarante ha riferito al dibattimento e non quando e quanto abbia dichiarato nella fase di redazione del verbale informativo. Va, in proposito, notato che i collaboratori, nella fase di cognizione del presente giudizio, sono stati esaminati in contraddittorio nel dibattimento e le difese hanno anche avuto l'opportunità di utilizzare, per saggiarne la credibilità, tutto il complesso delle precedenti dichiarazioni rese nella fase investigativa e in altri giudizi*).

[Sez. II sent. 6 giugno 2024 –20 giugno 2024 n. 24551, Pres. Petruzzellis, Rel. D'Auria.](#)

Prove – Valutazione – Doppia conforme – Denunciato travisamento della prova – Limiti.

In presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

[Sez. II sent. 16 maggio 2024 –26 giugno 2024 n. 25297, Pres. Verga, Rel. Coscioni.](#)

Richiesta di emissione di decreto penale di condanna – Possibilità per il Giudice adito di pronunciare sentenza di proscioglimento – Limiti.

Il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova.

[Sez. VI, sent. 5 marzo 2024 – 17 giugno 2024 n. 24049, Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangeli.](#)

Rimessione – Richiesta – Art. 46 c.p.p. – Declaratoria di inammissibilità del giudice procedente – Effetti – Nullità ordinanza.

È nulla l'ordinanza con la quale il giudice, investito del processo, dichiara inammissibile la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell'art. 45 c.p.p. in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24139, Pres. Casa, Rel. Aprile.

Esecuzione – Contraddittorio – Detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice che procede – Diritto alla traduzione – Insussistenza.

In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio *ex art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p.* (*Afferma la Corte che, tenuto conto che il condannato non aveva chiesto di essere sentito personalmente, così come prevede l'art. 666 co. 4 c.p.p., ma irrualmente di "partecipare" all'udienza in videocollegamento [chiedo di poter presenziare mediante videocollegamento avanti la controscritta udienza. In caso contrario rinuncio a presenziare], se ne deve concludere che si tratta di una richiesta che non rientra nel disposto normativo e che non determina, dunque, l'obbligo di essere sentito da parte del giudice che procede o dal magistrato di sorveglianza. D'altra parte, l'inammissibile richiesta del detenuto, che intendeva presenziare all'udienza mediante collegamento a distanza, è chiarita proprio dalla dichiarazione assunta a verbale *ex art. 123 c.p.p.* nella parte che contiene la rinuncia "a presenziare").*

Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24144, Pres. Casa, Rel. Galati.

Esecuzione – Cumulo di pene – Sospensione del provvedimento – Cause ostative – Valutazione *ex novo* – Necessità – Sussistenza.

Il cumulo delle pene comporta l'unificazione di sanzioni che perdono la loro originaria autonomia, così producendo un effetto che impone la nuova valutazione dell'esistenza di eventuali cause ostative alla sospensione che, in relazione ad alcune di esse, sia stata concessa o sia, comunque, concedibile. Tale principio, già affermato con riferimento al caso in cui la sospensione risulti preclusa dal superamento dei limiti di pena previsti dall'art. 656 co 5 c.p.p., è senz'altro suscettibile di applicazione nell'ipotesi in cui l'ostatività discenda, ai sensi dell'art. 656 co. 9 lett. b) c.p.p., dallo *status libertatis* del condannato che, nel momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva, si trovi, per quel fatto, in stato di custodia cautelare in carcere (*Nel caso di specie, l'incidente di esecuzione era stato promosso con riguardo alla revoca della sospensione dell'esecuzione sull'assunto che la stessa non potesse essere adottata in pendenza dell'istanza di accesso alle misure alternative visto che, a seguito della definitività della seconda sentenza, il Pubblico ministero aveva emesso il provvedimento di esecuzione della pena, previo cumulo tra le due sentenze, determinandola in quattro anni, un mese e*

ventotto giorni di reclusione e, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione, aveva revocato il precedente provvedimento sospensivo riferito al primo dei due titoli. Nel respingere l'opposizione, il giudice dell'esecuzione aveva richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui legittimamente il Pubblico ministero ha proceduto al cumulo essendo sopravvenuto un titolo che necessitava di esecuzione - senza sospensione trattandosi di soggetto detenuto in custodia cautelare al momento della definitività della seconda sentenza -, con conseguente impossibilità della sospensione dell'esecuzione ex art. 656 co. 9lett. b) c.p.p. In conclusione, Alla fattispecie in esame è stato ritenuto applicabile il principio generale secondo cui è revocabile il precedente provvedimento di sospensione dell'ordine di esecuzione, anche in ragione della sua natura meramente amministrativa).

Sez. V sent. 30 maggio 2024 – 20 giugno 2024, n. 24382, Pres. Miccoli, Rel. Scarlini.

Ordinanza del giudice dell'esecuzione - Giudizio di rinvio - Impossibilità di rimettere in discussione la competenza del Giudice.

In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.

Sez. I sent. 26 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24150, Pres. Santalucia, Rel. Lanna.

Sorveglianza – Liberazione condizionale – Concretezza dell'impegno riparatorio – Surroga – Condizioni.

In tema di liberazione condizionale, il concreto impegno riparatorio verso le vittime può ritenersi surrogato, in presenza di attività di diverso genere (quale è, nel caso di specie, l'opera di volontariato), solo se risulti la sicura instaurazione di un immediato confronto del condannato con le sue precedenti condotte criminose; un confronto che, ovviamente, deve essere stabilito proprio con la specifica tipologia di attività antiggiuridica per la quale sia stata riportata la pena in espiazione (*La Corte, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso perché il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto esser state intraprese dal ricorrente iniziative di natura assistenziale che, però, non avevano comportato un diretto confronto con la tipologia di passato deviante del condannato e che, per questa specifica ragione, non sono state reputate evocative di un sicuro ravvedimento da parte di quest'ultimo mentre la difesa nulla aveva eccepito avverso la ricostruzione della suddetta motivazione fondata anche sul principio che "lo stesso adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato esplica efficacia in sede di verifica, non tanto in punto di avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, bensì in ordine alla serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali"* - Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 – 01).

Sez. I sent. 26 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24145, Pres. Santalucia, Rel. Lanna.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale – Termine di decorrenza della revoca – Criteri.

In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, bensì anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato, durante il periodo di prova trascorso, nonché la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (*La Corte, nel caso in esame, ha ritenuto immune da critica il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che ha adeguatamente motivato la decisione di revocare la misura in ragione della gravità oggettiva della violazione commessa - aver detenuto, in concorso con la compagna, oltre mezzo chilogrammo di marijuana e settanta grammi di hashish - inoltre, ha condotto una specifica analisi in ordine ai comportamenti tenuti dall'interessato, nel corso di tutto l'arco di esecuzione della misura denunciando che l'adesione del condannato al programma di recupero è stata fittizia*).

Sez. I sent. 19 aprile 2024 – 18 giugno 2024 n. 24142, Pres. Casa, Rel. Galati.

Sorveglianza – Remissione del debito – Stato di indigenza – Necessità – Sussistenza.

Il requisito delle disagiate condizioni economiche, richiesto dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, sussiste solo quando il soggetto si trovi in un effettivo stato di indigenza e non anche nel caso in cui versi in difficoltà finanziarie (*La Corte, dichiarata la inammissibilità del ricorso per aspecificità e genericità dei motivi, ha evidenziato che nulla era stato dedotto dalla difesa in ordine alla possibilità di rateizzazione delle spese che, pure, la magistratura di sorveglianza, sin dal provvedimento emesso a seguito dell'istanza originaria, aveva prospettato. Ancora, il ricorso ha omesso ogni considerazione sulla circostanza, anch'essa segnalata nel provvedimento impugnato, che il mutuo era stato contratto dal ricorrente successivamente alla proposizione della richiesta di remissione, ossia quando il debito oggetto del procedimento era, ormai, certo ed esigibile. Non è stata contrastata, in alcun modo, la mancata indicazione, a titolo di stima, del valore delle proprietà immobiliari; così come nulla è stato allegato sulla possibilità di soddisfare le esigenze abitative prendendo in locazione un immobile. Peraltro, neppure è stata contraddetta la circostanza della mancata dimostrazione della condizione di dissesto derivante dall'adempimento dell'obbligazione, essendosi limitato il condannato ad allegare una mera situazione di difficoltà*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.